



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori FLERES, ALICATA, CENTARO e FERRARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2010**

Disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile

ONOREVOLI SENATORI. - Le coperture a verde rappresentano un'antica tradizione: ne sono esempi noti i giardini di Semiramide, i tetti ricoperti di zolle erbose in Scandinavia oppure i giardini pensili delle ville romane. In epoche successive, il concetto di copertura a verde è stato utilizzato nel XIX secolo in conseguenza alla crescente urbanizzazione, quando, a causa della sottrazione al paesaggio di una parte della natura, dovuta alla costruzione di edifici ed alla realizzazione di vie, strade e piazze, le superfici a verde hanno costituito per l'uomo un valore sempre crescente e difficilmente compensabile.

I tetti verdi, oltre al recupero di superfici a verde, offrono anche vantaggi economici.

Innanzitutto, comportano un risparmio nei futuri costi di risanamento: infatti, l'impermeabilizzazione ha una maggiore durata perché è protetta dai raggi ultravioletti, dagli influssi dei fenomeni atmosferici intensi e dagli sbalzi termici estremi. Basti pensare che su una copertura a verde le temperature massime estive si aggirano intorno ai 25°, mentre su una copertura tradizionale possono anche superare gli 80°.

Si sottolinea, inoltre, un risparmio di costi energetici: la copertura a verde, infatti, realizza una situazione di isolamento termico in inverno e di raffrescamento nel periodo estivo, consentendo consistenti risparmi nei costi di riscaldamento e di condizionamento, in confronto ad una copertura tradizionale non inverdata.

La copertura a verde, grazie alla capacità di ritenzione idrica, può portare ad un rallentamento dei tempi di deflusso della acque meteoriche verso le canalizzazioni e i sistemi di smaltimento, contribuendo, così, in modo efficace, a contenere le necessità di ridimensionamento dei canali di smaltimento stessi.

A seconda della tipologia e dello spessore della stratificazione e della vegetazione, infatti, si possono ridurre gli effetti degli eventi di piena, considerato che il ritardo nel deflusso, in occasione di piogge di eccezionale intensità, procura un notevole alleggerimento dei sistemi di canalizzazione nelle fasi critiche. Inoltre, le coperture a verde, trattenendo ed accumulando l'acqua piovana e restituendola all'ambiente per evapo-traspirazione, innescano il processo secondo cui l'acqua diviene più umida e, rinfrescandosi, riduce la percezione di aria asciutta e polverosa che è propria delle zone di calore negli spazi ad alta densità urbana.

Un altro vantaggio derivante dalla realizzazione della copertura a verde è rappresentato dalla riduzione dell'inquinamento sonoro, sotto forma di assorbimento delle onde sonore o di riduzione della loro propagazione. Ciò ha degli effetti benefici anche nella sfera psicologica della persona, favorendo il rilassamento e riducendo fortemente ogni forma di *stress*.

Da ultimo, un accenno anche all'importanza che rivestono le recinzioni verdi: favoriscono il naturale processo della fotosintesi clorofilliana, fondamentale per la produzione di ossigeno e per la cattura di energia solare dalla quale dipende la vita sulla Terra. Senza poi dimenticare che le stesse recinzioni rivestono un ruolo tutt'altro che secondario nella riduzione dell'impatto ambientale.

Sostanzialmente, i benefici derivanti dall'utilizzo delle coperture a verde, oltreché avere ripercussioni sul piano economico ed ambientale, contribuiscono ad un aumento della qualità della vita, grazie all'effetto tranquillizzante che sono in grado di generare nell'animo umano.

Nell'Europa centrale, da più di vent'anni, e soprattutto in Germania, Svizzera ed Austria, si fa largo utilizzo delle coperture a verde, tant'è che il problema non è più decidere se realizzare o meno il verde pensile in un insediamento urbano, quanto come ciò possa essere effettuato. Attualmente, sono numerosi i comuni del Centro Europa che offrono incentivi per il verde pensile, sotto forma di sovvenzioni, incentivi finanziari, piani urbanistici e regolamenti edilizi.

In Italia tutto ciò ancora non si è realizzato: solo nel comune di Bolzano è in vigore, dal 2004, l'Indice di riduzione dell'impatto edilizio (RIE) con lo scopo di contrastare il degrado climatico del nostro ambiente urbano.

Il presente disegno di legge interviene sulla materia prevedendo degli incentivi per coloro che utilizzano il verde pensile.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, reca le finalità del presente disegno di legge, che

consistono nella promozione dell'utilizzo del verde pensile ai fini di aumentare il risparmio energetico, di ridurre l'inquinamento ambientale, di migliorare l'isolamento termo-acustico e di determinare un miglior impatto ambientale.

Il comma 2 affida alle amministrazioni comunali il compito di dettare le disposizioni che prevedono l'utilizzo del verde pensile per gli edifici di nuova costruzione. Il comma 3 stabilisce il ricorso all'utilizzo dello stesso verde pensile per le recinzioni di stabilimenti industriali o commerciali di nuova edificazione.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, degli incentivi per coloro che, per la realizzazione del verde pensile, su edifici o parti di essi, ovvero su recinzioni, abbiano documentato le spese sostenute fino al 31 dicembre 2011.

L'articolo 3, infine, reca una norma di copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Definizione e finalità)*

1. Ai sensi della presente legge, per «tetto verde» e «parete rinverdata» si intende una realizzazione vegetale, non a diretto contatto col suolo naturale, utilizzata per coperture di tetti, pareti e recinzioni.

2. La presente legge promuove l'utilizzo dei tetti verdi e delle pareti rinverdate di seguito denominati entrambi «verde pensile», quale strumento di cui si possono dotare gli edifici civili ed industriali al fine di aumentare il risparmio energetico, di ridurre l'inquinamento ambientale e l'escursione termica, di migliorare l'isolamento termo-acustico, nonché al fine di determinare un miglior impatto ambientale.

2. Ai fini di cui al comma 2, le amministrazioni comunali, con appositi regolamenti, dettano le necessarie disposizioni, riguardanti gli edifici di nuova costruzione, allo scopo di favorire l'utilizzo di tecniche che prevedano il ricorso al verde pensile, anche nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici.

3. Ai fini di cui al comma 2, le recinzioni di stabilimenti industriali o commerciali di nuova edificazione devono prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino il verde pensile.

### Art. 2.

#### *(Incentivi)*

1. Per le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2011, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti, unità immobiliari o recinzioni, riguardanti

tetti, coperture o pareti esterne e rappresentate dalla realizzazione del verde pensile, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 45.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di fruizione degli incentivi di cui al comma 1.

### Art. 3.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politi-

che di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.



